DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/837 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2026

che modifica gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per quanto riguarda l'approvazione di alcune misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 226, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione ([2]) stabilisce, negli allegati I e II, elenchi degli Stati membri, o zone di essi, considerati indenni da alcune malattie degli animali acquatici, non elencate conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, o soggetti a un programma di eradicazione per tali malattie, e per i quali sono approvate misure nazionali.

(2) La Danimarca ha notificato alla Commissione che il compartimento 106314 all'interno del suo territorio, elencato nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, non può più essere considerato indenne dalla nefrobatteriosi (BKD). La Danimarca ha inoltre notificato alla Commissione che i compartimenti 84470 e 103910 all'interno del suo territorio, elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, non possono più essere considerati indenni dalla necrosi pancreatica infettiva (IPN). L'autorità competente non adotterà più misure nazionali per prevenire l'introduzione o lottare contro la diffusione di dette malattie in tali compartimenti. Tali compartimenti dovrebbero pertanto essere rimossi dall'elenco di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.

(3) La Danimarca ha altresì notificato alla Commissione che il programma di eradicazione per alcune malattie di cui all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 è stato ora completato con successo per quanto riguarda la BKD nel compartimento 103606 all'interno del suo territorio, che è elencato in detto allegato. Tale compartimento può pertanto essere considerato indenne da BKD e dovrebbe essere rimosso dall'elenco di cui a detto allegato. Esso dovrebbe invece essere inserito nell'elenco di compartimenti considerati indenni da BKD di cui all'allegato I di tale decisione di esecuzione.

(4) La Danimarca ha altresì notificato alla Commissione di aver avviato un programma di eradicazione per la BKD nel compartimento 103670 all'interno del suo territorio. Tale compartimento dovrebbe pertanto essere aggiunto all'elenco dei compartimenti soggetti a un programma di eradicazione per la BKD di cui all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/260/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) la voce relativa alla Danimarca per quanto riguarda la nefrobatteriosi (BKD) è sostituita dalla seguente:

«Nefrobatteriosi (BKD)	Danimarca	DK	I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:	
			84470	Brænderigårdens Dambrug
			92158	Hørup Mølle Dambrug
			103471	Abildvad Dambrug
			103559	Fårup Mølle Dambrug
			103587	Trend Å Dambrug
			103606	Lundby Dambrug
			103623	Hårkjær Dambrug
			103682	Sangild Dambrug
			103733	Skade Dambrug
			118656	AquaSearch Ova, Billund
			118844	Ravning ægpakkeri
			128165	Ollerupgård Dambrug»;

b) la voce relativa alla Danimarca per quanto riguarda la necrosi pancreatica infettiva (IPN) è sostituita dalla seguente:

«Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Danimarca	DK	I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:	
			83138	Hallesøhuse Dambrug
			92158	Hørup Mølle Dambrug
			103554	Fruerlund Dambrug
			103559	Fårup Mølle Dambrug
			103571	Hallesø Dambrug
			103606	Lundby Dambrug
			103623	Hårkjær Dambrug
			103668	Ravning Dambrug
			103670	Refsgård Fiskeri I
			103682	Sangild Dambrug
			103802	Ådal Dambrug
			106314	Ravningkær Dambrug
			108516	Hulsig Dambrug

«Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Danimarca	DK	I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:	
			118656	AquaSearch Ova, Billund
			118844	Ravning ægpakkeri
			125770	Aquasearch Ova
			128165	Ollerupgård Dambrug»;

2) nell'allegato II, la voce relativa alla Danimarca per quanto riguarda la nefrobatteriosi (BKD) è sostituita dalla seguente:

«Nefrobatteriosi (BKD)	Danimarca	DK	I compartimenti indicati di seguito, comprendenti uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:	
			83138	Halle Søhuse Dambrug
			103670	Refsgård Fiskeri I».